

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Deliberazione n. 1217 del 10 luglio 2009 – Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3, lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio - Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli (T.R.A.P.) n. 39/08 - Giudizio promosso dalla Soc. Lilly e il Vagabondo S.r.l. c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 364/03 (con allegati). Variazione compensativa tra capitoli della medesima U.P.B.

PREMESSO CHE:

- Con ricorso notificato il 23.1.2004 e successivamente riassunto, la Soc. Lilly e il Vagabondo S.r.l. proprietaria di un canile sito nel Comune di Cimitile (NA) in prossimità del canale S. Donato conveniva in giudizio la Regione Campania innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli (T.R.A.P.) per ivi sentirla dichiarare responsabile dei danni causati dallo straripamento del detto canale a seguito dell'evento alluvionale verificatosi il 20, 21, 22 e 23 settembre 2002, e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni sofferti quantificandoli nella misura di € 319.624,20;
- con sentenza n. 39/08 del 03.03.08, il T.R.A.P. così provvedeva:
 - 1) condanna la Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente, che liquida, in € 76.466,80 oltre gli interessi al tasso legale su € 68.481,81 dal 23.09.2002 al 10.10.2007 e su € 76.466,80 dal 03.03.2008 al saldo;
 - 2) condanna, altresì, la Regione Campania al rimborso delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 7.800,00, di cui € 4.100,00 per esborsi (comprese spese di C.T.U.) € 1.700,00 per diritti, € 2.000,00 per onorario oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- con nota n. 188111 del 04.03.2009 il Settore Contenzioso Civile e Penale trasmetteva, per l'esecuzione, la sentenza n. 39/08 del 03.03.08 resa dal TRAP nei confronti di S.r.l. Lilly e il Vagabondo per un importo complessivo da pagare valutato in € 100.923,99;
- la somma complessiva da pagare di € 100.923,99 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi, spese legali e di giudizio successive, maturate e maturande fino al soddisfo;
- tale debito, per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi successivamente alla emanazione da parte dell'autorità giudiziaria della sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli (T.R.A.P.), n. 39/08 del 03.03.08 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come definito anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

- che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 100.923,99 in esecuzione della sentenza del (T.R.A.P.) n. 39/08 del 03.03.08 occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- che la richiamata norma prescrive che il detto riconoscimento e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n. 1731 del 30.10.2006 avente ad oggetto: "Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti in parola;
- il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 con L.R. n. 2 del 19.01.2009;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 261 del 23.02.2009, ha approvato il bilancio gestionale 2009 ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7/2002;

- che nel succitato bilancio 2009 è previsto alla U.P.B. 6.23.57 il capitolo 124 della spesa denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002”, la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell’A.G.C. 08;
- che, all’interno della U.P.B. 6.23.57, è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 840 del 18.05.2007, il capitolo di spesa n. 160, denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell’A.G.C. 15”;
- che per i titoli esecutivi, come disposto con atto deliberativo della G.R. n. 1731 del 30.10.2006, la procedura di riconoscimento disposta dai Dirigenti competenti per materia, deve concludersi con il pagamento entro 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva dell’atto giudiziario, come previsto dall’art. 14 D.L. 669/96 e s.m.i.;
- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29 comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previsionale di base;

RITENUTO:

- che, in esecuzione della sentenza n. 39/08 del 03.03.08 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, si debba procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 100.923,99, di cui € 76.466,80 per sorta capitale, € 15.157,19 per interessi legali, € 9.300,00 per spese legali e di giudizio comprensive di spese di CTU, Iva e CPA, in favore della Soc. Lilly e il Vagabondo S.r.l., elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Is. G/8, presso lo studio dell’avv. Raffaella Mauro;
- che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 (U.P.B. 6.23.57), denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002” di competenza del Settore 03 dell’A.G.C. 15 di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 100.923,99 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) rientrante nella competenza del Settore 02 dell’A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità;
- che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimento dell’importo di € 100.923,99 appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio”;
- di dover demandare al Dirigente del Settore 03 dell’A.G.C. 15 il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 100.923,99 da assumersi sul capitolo 160 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- che, allo scopo di evitare all’Ente un ulteriore aggravio di spesa per effetto di una eventuale esecuzione forzata, appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

VISTO:

- l’art. 47, comma 3 della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 2 del 19.01.2009;
- la D.G.R. n. 261 del 23.02.2009;
- la D.G.R. n. n. 1731/06;
- la nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n. 188111 del 04.03.2009;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate :

- 1) di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, di riconoscere la somma complessiva di €

- 100.923,99, di cui € 76.466,80 per sorta capitale, € 15.157,19 per interessi legali, € 9.300,00 per spese legali e di giudizio, comprensive di spese di CTU, Iva e CPA, da pagare alla Soc. Lilly e il Vagabondo S.r.l, elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Is. G/8 presso lo studio dell'avv. Raffaella Mauro, in esecuzione della sentenza n. 39/08 del 03.03.08 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" trattandosi di una posizione debitoria derivante da provvedimento giudiziario esecutivo con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti;
- 2) di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b, della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2009 afferente i capitoli di spesa rientranti nella medesima U.P.B. di seguito riportati:
 - capitolo 124 U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 100.923,99;
 - capitolo 160 istituito all'interno della U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza del Settore 03 dell'A.G.C. 15" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 100.923,99;
 - 4) di demandare al Dirigente del Settore 03 dell'A.G.C. 15 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 100.923,99, da assumersi sul capitolo 160 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
 - 5) di prendere atto che la somma totale di € 100.923,99 rappresenta una stima approssimata del debito, in quanto soggetta nel tempo a variazioni delle voci interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
 - 6) di inviare il presente atto all'A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
 - 7) di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, al Consiglio Regionale, all'A.G.C. Avvocatura, all'A.G.C. LL.PP. - OO.PP., Attuazione, Espropriazioni, all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Settore Contenzioso Civile e Penale, al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo, al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
(D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006 – B.U.R.C. n. 52 Del 20 Novembre 2006)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Prat. Avv.ra n. 364/03

AREA 15 SETTORE 03 SERVIZIO 02

Il sottoscritto Ing. Salvatore Silvestri nella qualità di responsabile del Servizio 02 del Settore 03 dell'Area 15, per quanto di competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Soc. Lilly e il Vagabondo s.r.l., elettivamente domiciliata in Napoli - Centro Direzionale Is. G/8, presso lo Studio dell'Avvocato Raffaella Mauro;

Oggetto della spesa:

Risarcimento danni per allagamenti causati dallo straripamento del canale San Donato a seguito dell'evento alluvionale del 20, 21, 22, 23 settembre 2002 nel Comune di Cimitile (Na)

Tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza esecutiva n. 39/08 del 03.03.08 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito del giudizio intrapreso dalla Soc. Lilly e il Vagabondo s.r.l., proprietaria di un canile sito nel Comune di Cimitile (Na), c/ Regione Campania innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, per ivi sentirla dichiarare responsabile dei danni causati dall'esondazione dell'alveo San Donato a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nel mese di settembre 2002, e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni sofferti. Tale debito, pertanto, deriva da sentenza esecutiva per la quale non è stato possibile adottare un provvedimento di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'autorità giudiziaria e, può essere collocato fra i così detti "debiti involontari", cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrano, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli n. 39/08 del 03.03.08.

IMPORTO LORDO	€ 76.466,80
(sorta capitale liquidata in sentenza)	
INTERESSI (*)	€ 15.157,19
(liquidati in sentenza)	
ONERI ACCESSORI (*)	€ 9.300,00
(spese legali e di giudizio liquidati in sentenza e successivi)	
TOTALE DEBITO	€ 100.923,99

(*) Si ritiene che gli INTERESSI ed ONERI ACCESSORI possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli n. 39/08 del 03.03.08.

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di € 24.457,19

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

d) che non sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 3 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 100.923,99

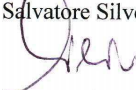
Allega la seguente documentazione :

1) la nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n. 188111 del 04.03.2009;

Data 11.06.2009

Il Responsabile del Servizio 02

Ing. Salvatore Silvestri



() L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

SETTORE DIFESA SUOLO
VIA A. DE GASPERI
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0188111 del 04/03/2009 ore 12,43

Dest.: Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Fascicolo: XXXV/1/1
Geotecnica, geotermia, difesa del suolo



364/03

cc 174/06 e 577/06

Trasmissione delle sentenze rese dal TRAP nei confronti
di S.r.l. Lilly e il Vagabondo.

Si trasmettono in copia le sentenze in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente alle esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Andrea Conte

Avv. Alba Di Lascio 0817963645

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
- 6 MAR. 2009
A: <i>Alba Di Lascio</i>
FIRMA <i>[Signature]</i>

26-FEB-2009 10:23 Da:

A:00817963766

P.10/15

TA. 39/08 REPUBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai signori: dott. Maurizio Gallo Presidente dott. Lorenzo Orilia Giudice delegato ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 5/2004 R.G., avente ad oggetto: "risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 4.2.2008 e vertente t r a Società <i>Lilly e il Vagabondo</i> srl in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Mauro, con il quale domicilia in Napoli Centro Direzionale Is G/8, per procura a margine del ricorso introduttivo; ricorrente e Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Uccello, con il quale domicilia in Napoli presso gli uffici della Regione in via S. Lucia 81, per procura per notaio Cimmino del 17.9.2002 convenuta Conclusioni		0615126475 5/04 Cron. n. 222 Rep. n. 220 Est. dr. L. ORILIA Oggetto: RISARCIMENTO DAVANTI
--	--	--

3588 PALJARD
CINNA
AVV. CRIVIANO
3952
3588 CRIVIANO
8994 TESLA

26-FEB-2009 10:24 Da:

A:00817963766

P.11/15

	2
Per la ricorrente: come da atto introduttivo.	
Per la Regione: come da comparsa di costituzione.	
Svolgimento del processo	
Con ricorso notificato il 23.1.2004 e successivamente riassunto, la Società Lilly e il Vagabondo srl - premettendo di essere proprietaria di un canile in Cimitile alla località San Donato esteso su un terreno di circa 8.000,00 mq. - espose che le piogge cadute il 20, 21, 22 e 23.9.2002 avevano provocato la rottura degli argini del canale San Donato provocandone lo straripamento. Ritenendo pertanto la Regione Campania responsabile della cattiva manutenzione del canale, chiese il risarcimento dei danni, quantificandoli nella misura di € 319.624,20.	
La Regione - costituitasi nel giudizio con comparsa del 26.4.2004 - contestò l'avversa pretesa invocando il caso fortuito per l'eccezionalità dell'evento piovoso. In ogni caso, richiamando i principi in materia di responsabilità da fatto illecito, eccepì la mancanza di prova del danno e in subordine eccepì la genericità della domanda sia in ordine all'an che al quantum osservando che gli importi richiesti apparivano poco veritieri per le dimensioni del canile e la tipologia del fondo.	so ai
Prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale, ed espletata consulenza tecnica (disposta con ordinanza collegiale), la causa, all'udienza del 4.2.2008, è stata riservata in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.	CT giu: piar
Motivi della decisione	Ed
1. La domanda è fondata. Il fatto che in data 20, 21, 22 e 23 e 24 settembre 2002 si verificò nel Comune di Cimitile l'esondazione dell' "Alveo	l'am parte

26-FEB-2009 10:24 Da:

A:00817963766

P.12/15

Gaudio o San Donato" con conseguente allagamento di ampia superficie del fondo occupato dal canale gestito dalla società ricorrente trova riscontro non solo nella deposizione dei testi (cfr. verbali di udienza) ma anche nelle foto allegate alla relazione del CTU. Parimenti, le cattive condizioni di manutenzione del canale risultano menzionate nelle deposizioni testimoniali e nella relazione dell'ausiliare ove a pag. a pag. 14 si afferma testualmente che "...l'erosione dell'Alveo San Donato ovvero Gaudio è stata provocata dalla mancata manutenzione, da anni, del letto, che è stato interessato da continui depositi di materiale vario e la proliferazione di piante, arbusti ed erbe infestanti che hanno limitato considerevolmente la sezione del deflusso". Ma anche dagli atti della stessa Regione risulta la circostanza (cfr. nota del 26.8.2002) così come da un verbale di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cimatile in data 24.9.2002 (cfr. allegati alla CTU).

Dell'assoluta eccezionalità dell'evento piovoso non vi è traccia in atti,
giacché non è sufficiente il mero carattere copioso delle precipitazioni.

Pertanto, la Regione Campania, tenuta alla manutenzione e sorveglianza dell'Alveo, è obbligata a risarcire il danno alla società ricorrente ai sensi dell'art. 140 del RD n. 1775/1933.

2. Venendo al quantum, rileva il Collegio che la stima operata dal CTU può condividersi salvo che per alcune voci. In particolare, non si giustificano le spese relative alla messa in pristino del prato inglese, delle piante ornamentali e della frutta (quantificate nella somma di € 181.500,00). Ed infatti, a fronte delle specifiche contestazioni della Regione circa l'ammontare della pretesa risarcitoria (cfr. comparsa di costituzione pag. 5) la parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, in base alla regola dell'onere

26-FEB-2009 10:24 Da:

A:00817963766

P.13/15

4	
	. robatorio, che precedentemente esisteva un prato inglese indicandone la
	tipologia e l'estensione, così come avrebbe dovuto dimostrare il numero, la
	natura e il prezzo delle piante ornamentali andate distrutte, ma ciò non risulta
	(anche perché dalle foto emerge la presenza di fango ma non si nota la
	distruzione di alberi, mentre dalla deposizione dei testi non emergono
	elementi utili essendosi gli stessi limitati a parlare genericamente della
	preesistenza di un giardino). Né si traggono elementi dal contratto di fitto in
	atti (che si riferisce genericamente ad un appezzamento di terreno).
	Ed allora, in mancanza di elementi di riscontro, la stima non si
	giustifica nel suo ammontare, mentre appare più congruo il minore importo di
	€ . 40.000,00 per la pulizia generale del terreno e l'apporto di altro terreno
	vegetale, non potendosi considerare il documento "fattura pro forma" non
	ufficiale e neppure sottoscritto (cfr. fascicolo di parte ricorrente).
	Neppure vi è prova dell'esborso di €. 1.500,00 per soccorso
	immediato ai cani e di €. 7.500,00 per cure e prestazioni mediche straordinarie
	(non potendo ovviamente sopprimerli il CTU che è un agronomo ad al quale
	non risulta peraltro esibita nessuna fattura o ricevuta o altro documento
	comprovante l'esborso, così come non è sufficiente l'affermazione dei testi
	che hanno riferito di avere visto il veterinario che visitava i cani)
	Parimenti, non risulta provato il mancato guadagno (per il quale pure è
	stato indicato un importo di €. 25.000,00: cfr. ctu pag. 1). Ed anzi, è appena il
	caso di evidenziare la mancata esibizione di documentazione contabile o
	fiscale da cui poter ricavare il volume di affari della società e una eventuale
	flessione nel periodo interessato dall'evento dannoso.
	In definitiva, tenuto conto delle conclusioni della consulenza sulla
4	



26-FEB-2009 10:25 Da:

A:00817963766

P.14/15

5

corta dello stato dei luoghi come risultante dalle foto e dalle risultanze

istruttorie, spetta alla ricorrente il seguente importo a titolo di risarcimento:

- €. 40.000,00 per la pulizia del terreno l'apporto di altro vegetale;

- €. 26.000,00 per rimozione fanghiglia e materiale vario in tutti gli ambienti

costituenti il canile (cfr. quantificazione CTU e documentazione fotografica allegata alla relazione);

- €. 4.000,00 per spese per acquisto cibo per i cani (in sostituzione di quello andato deteriorato)

- €. 2.000,00 rifacimento linea elettrica

- €. 2.500,00 spese per impianto idrico e pompaggio.

In totale alla ricorrente spetta la somma di €. 74.500,00.

L'importo suddetto va rivalutata all'attualità (con riferimento al valore) e pertanto, applicando il coefficiente di rivalutazione (1,0264)

a gennaio 2008) con riferimento al febbraio 2007, data della sentenza,

stimato i danni all'attualità) si ottiene un importo di €. 76.466,80 €.

74.500,00 X 1,0264).

4. In applicazione dei principi affermati in materia da cass., ss. uu. 17.

2.95 n. 1712 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme, il danno da

ritardo non può essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma

calcolata alla stregua dei valori monetari del tempo della decisione, e gli

interessi vanno applicati con riferimento ai valori assunti dal credito nei

singoli momenti, in cui la somma base considerata si incrementa

nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria, ovvero facendo

riferimento ad un indice medio (Cass. 17.7.97, n. 6570), sicché gli interessi

non vanno liquidati sulle somme finali sopra liquidate, bensì, tenuto della

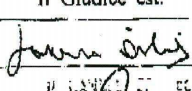
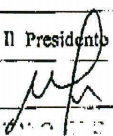
=



26-FEB-2009 10:25 Da:

A:00817963766

P.15/15

6
modesta misura della rivalutazione, su quelle liquidate con riferimento ai valori monetari del settembre 2002, data dell'evento dannoso (€ 68.481,81 ottenuti dividendo la somma di € 76.466,80 per l'indice di rivalutazione suindicato) per il periodo da allora ad oggi e poi sulle somme rivalutate dalla pronunzia al saldo.
Le spese seguono la sostanziale soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso notificato il 23.1.2004 e successivamente riassunto dalla Società Lilly e il Vagabondo srl contro la Regione Campania, respinta ogni altra istanza, così provvede:
1) condanna la Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente, che liquida, in € 76.466,80 oltre gli interessi al tasso legale su € 68.481,81 dal 23.9.2002 al 10.12.2007 e su € 76.466,80 dal 3.3.2008 al saldo;
2) condanna, altresì, la Regione Campania al rimborso delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 7.800,00, di cui € 4.100,00 per esborsi (comprese spese di CTU) € 1.700,00 per diritti, € 2.000,00 per onorario oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 3 marzo 2008.
Il Giudice est. Il Presidente
 
IL LANCELLI ecc. ecc. 01 DEPOSITO IN CANCELLERIA 2 157 2008 CANCELLERIA